



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 224**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 264/A, 265/A, 266/A e 267/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri GIANLUCA MANENTI, SANTO MALLIA, GAETANO MONTONERI, CORRADO LENTINELLO e della società ASD PORTOPALO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca MANENTI, Presidente della ASD Portopalo, in violazione dell'art.1 *bis*, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre per non aver utilizzato, in occasione delle gare di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 14-15, disputate dalla ASD Portopalo in data 14.3.2015, 22.3.2015 e 29.3.2015 rispettivamente contro le società Scicli, Atletico Ragusa e Raddusa, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014-2015;

Santo MALLIA, dirigente accompagnatore della società ASD Portopalo, in violazione dell'art.1 *bis*, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per aver sottoscritto in occasione della gara di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 2014-2015, del 29.3.2015 disputata dalla ASD Portopalo contro la società Raddusa, la distinta di gioco della società ASD Portopalo, consegnata al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata;

Gaetano MONTONERI, dirigente accompagnatore della società ASD Portopalo, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per aver sottoscritto in occasione della gara di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 2014-2015, del 22.3.2015 disputata dalla ASD Portopalo contro la società Atletico Ragusa, la distinta di gioco della società ASD Portopalo, consegnata al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata;

Corrado LENTINELLO, dirigente accompagnatore della società ASD Portopalo, in violazione dell'art.1 *bis*, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per aver sottoscritto in occasione della gara di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 2014-2015, del 14.3.2015 disputata dalla ASD Portopalo contro la società Scicli, la distinta di gioco della società

ASD Portopalo, consegnata al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata ;

ASD PORTOPALO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per violazione dell'obbligo di tesseramento ed indicazione in distinta, in gare ufficiali, di un allenatore abilitato dal settore tecnico nonché per le suddette condotte poste in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritte.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca MANENTI per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD PORTOPALO, e dai Sig.ri Santo MALLIA, Gaetano MONTONERI e Corrado LENTINELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per i Sig.ri Gianluca MANENTI, Santo MALLIA, Gaetano MONTONERI e Corrado LENTINELLO, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD PORTOPALO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3. FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 308 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri ROMANO SARTO, EROS BASSI e della società ASD REAL ANZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Romano SARTO, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD REAL ANZANO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 43 comma 5 delle N.O.I.F., per aver omesso di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, il competente organo Federale della non idoneità all'attività sportiva agonistica del calciatore Ricco Paolo, dichiarata con la certificazione medica del 24 novembre 2014, trasmessa in pari data all'ASD REAL ANZANO dal Centro di Medicina dello sport di Eupilio (CO) a mezzo raccomandata”;

Eros BASSI, all'epoca dei fatti Segretario della società ASD REAL ANZANO con delega di rappresentanza, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 43 comma 5 delle N.O.I.F. per aver omesso di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, il competente organo Federale della non idoneità all'attività sportiva agonistica del calciatore Ricco Paolo, dichiarata con la certificazione medica del 24 novembre 2014, trasmessa in pari data all'ASD REAL ANZANO dal Centro di Medicina dello sport di Eupilio (CO) a mezzo raccomandata”;

ASD REAL ANZANO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Romano SARTO per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD REAL ANZANO, e dal Sig. Eros BASSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Romano

SARTO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Eros BASSO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD REAL ANZANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 266/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sig.ri ANDREA EUSEPI e PAOLO MONTI e della società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea EUSEPI, calciatore tesserato per A.S. BULDOG TNT LUCREZIA, che dal 16.12.2014 (data dell'ultimo movimento in virtù dell'art. 103 bis del NOIF) ha svolto le funzioni di allenatore per ASD SPECIAL ONE S.C. senza averne titolo, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 103 bis delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, in quanto impegnato in qualità di allenatore in occasione delle gare di Calcio A 5, Serie D SPECIAL ONE S.C. – ACQUALAGNA del 20.12.2014 e SPECIAL ONE S.C. – FORUM CALCETTO del 16.1.2015, nonché presente in distinta come massaggiatore in occasione della gara BARCO URBANIA – SPECIAL ONE del 9.1.2015, come dimostra la documentazione acquisita;

Paolo MONTI, dirigente accompagnatore della Società ASD SPECIAL ONE S.C. per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all'art. 61 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di gara, attestando che i giocatori e gli altri addetti sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, in occasione delle gare di Calcio A 5, Serie D, SPECIAL ONE S.C. – ACQUALAGNA del 20.12.2014 e SPECIAL ONE S.C. – FORUM CALCETTO del 16.1.2015, nonché in occasione della gara BARCO URBANIA – SPECIAL ONE del 9.1.2015, nelle quali si registrava, invece, la posizione irregolare dell'EUSEPI Andrea;

ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritte;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea EUSEPI e Paolo MONTI e dal Sig. Stefano ZAFFINI, in qualità di Presidente, in nome e per conto della società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di squalifica di giorni 40 per il Sig. Andrea EUSEPI, di inibizione di giorni 40 per il Sig. Paolo MONTI e dell'ammenda di € 166,00, con diffida per la società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 267/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 404 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri EMANUELE CANFORA, ORAZIO CAPASSO, ANTONIO SCHIANO e della società SSC FRATTESE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele CANFORA, calciatore, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara ASD SANT'ANASTASIA SSC – SSC FRATTESE S.r.l. (Campionato Regionale Allievi) dell'11.10.15, nelle fila della Soc. SSC FRATTESE S.r.l., senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

Orazio CAPASSO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SSC Frattese SRL, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione della gara ASD SANT'ANASTASIA SSC – SSC FRATTESE S.r.l. (Campionato Regionale Allievi) dell'11.10.15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Canfora Emanuele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

Antonio SCHIANO, presidente della SSC FRATTESE S.r.l., in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Canfora Emanuele e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara ASD SANT'ANASTASIA SSC – SSC FRATTESE S.r.l. (Campionato Regionale Allievi) dell'11.10.15;

SSC FRATTESE S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emanuele CANFORA, Orazio CAPASSO e Antonio SCHIANO, quest'ultimo per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società SSC FRATTESE S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Emanuele CANFORA, di 45 giorni di inibizione per il Sig. Orazio CAPASSO, di 45 giorni di inibizione per il Sig. Antonio SCHIANO e di 1 punto di penalizzazione da applicare nel campionato del Settore Giovanile più € 100,00 di ammenda per la società SSC FRATTESE S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio